

Deliberazione n. 180/2017/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 12 dicembre 2017

Comune di Parma

**Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Considerato che il **Comune di Parma** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 28 settembre 2017, e relativi allegati, di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessa dal Comune di Parma ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Sentiti i rappresentanti dell'Ente nell'incontro tenutosi in data 23 novembre 2017 e vista la nota prot. n. 248952 del 29 novembre 2017 trasmessa dall'Amministrazione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 85 dell'11 dicembre 2017 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 12 dicembre 2017;

Udito il relatore Massimo Romano;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 la Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 4.5.3 della relazione si è specificamente riferito delle criticità concernenti il piano predisposto dal Comune di Parma.

In primo luogo è stato rilevato come il piano abbia considerato strategico il mantenimento della partecipazione (minoritaria in ragione, allora, del 7,35 per cento del capitale) nella **Sogeap spa**, società a maggioranza privata che gestisce l'Aeroporto di Parma, che aveva accusato sistematiche e rilevanti perdite da molti anni e le cui prospettive di sviluppo risultavano incerte. In proposito, pur prendendo atto delle considerazioni ribadite dall'Ente in sede istruttoria, si rilevava come l'attività svolta dalla società non apparisse in linea di principio indispensabile ai fini istituzionali.

Anche per quanto riguarda la **società Farmacie di Parma spa**, partecipata al 20 per cento, in perdita dal 2009, pur dovendosi tenere conto dei vincoli contrattuali esistenti, l'attività svolta dalla società non veniva ritenuta inquadrabile tra quelle indispensabili ai fini istituzionali.

Veniva, inoltre, segnalata l'esigenza di specifiche riflessioni relativamente a possibili aggregazioni tra società svolgenti attività simili (**Infomobility spa**, partecipata al 100 per cento, e **Tep spa**, partecipata al 50 per cento) o, addirittura, coincidenti (**ParmaZerosei spa**, partecipata al 49 per cento e **ParmaInfanzia spa**, partecipata, allora, al 47,98 per cento) che al momento l'Ente aveva ritenuto non realizzabili anche in relazione ai vincoli contrattuali in essere.

Pure veniva segnalata l'esistenza di difformi orientamenti, rispetto alle valutazioni di altri enti soci, circa il mantenimento della società **Centro Padano Interscambio Merci (CEPIM) spa**, partecipata al 14,09 per cento.

Inoltre, limitatamente alla società **ParmaInfanzia spa**, veniva rilevata la mancata analisi in merito al rapporto numerico esistente tra amministratori e dipendenti (art.1, comma 611, lett. b, legge n. 190/2014).

Sul piano generale veniva evidenziata l'incompletezza del piano relativamente alle partecipazioni indirette non di controllo.

Successivamente, con deliberazione n. 120/2016/VSGO conseguente all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentata dal Comune di Parma ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo,

della legge n. 190/2014, venivano rilevate specifiche criticità.

Relativamente alle società **Agenzia Parma Energia srl**, partecipata al 47,14 per cento, **Società patrimoniale del servizio idrico integrato ASCAA spa**, partecipata al 10,70 per cento, **Emilambiente spa**, partecipata al 9,63 per cento, **CasAdesso srl** e **MetroParma srl**, partecipate entrambe al 100 per cento, veniva riscontrato il protrarsi delle procedure di liquidazione/dismissione/cancellazione che risultavano ancora in corso all'atto della deliberazione. Anche per la società **Parmabitare scarl**, partecipata al 18 per cento, della quale il piano prevedeva l'alienazione della quota entro il 2015, all'atto della relazione sui risultati emergeva essere ancora in atto un confronto con gli altri soci al fine di individuare modalità condivise per l'alienazione della quota.

Con riferimento alle società **Centro Padano Interscambio Merci (CEPIM) spa**, **Farmacie di Parma spa**, **Parma Alimentare srl**, partecipata al 2,21 per cento, e **Sogeap spa** mantenute dall'Ente, si ribadiva la non comprovata indispensabilità delle partecipazioni ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali con invito a riconsiderare tale requisito, in sede di revisione straordinaria, alla luce delle sopravvenute disposizioni di cui all'art. 4 del t.u. n. 175/2016.

Per quanto riguarda le società **Forma Futuro scarl**, partecipata al 33,33 per cento, **Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico (SMTP) spa**, partecipata al 50 per cento e **It City spa**, partecipata al 100 per cento, per le quali nel piano di razionalizzazione del 2015 si ipotizzavano sinergie e/o collaborazioni e percorsi di aggregazione con altre società, veniva riscontrata la mancanza di informazioni al riguardo.

Relativamente alle società miste **ParmaInfanzia spa** e **ParmaZerosei spa**, svolgenti funzioni simili di gestione di servizi per l'infanzia 0-6 anni, e per le quali la Sezione aveva suggerito l'aggregazione, si osservava come la diversa scadenza dei contratti in essere con le due società, in presenza di un identico servizio di interesse generale, non giustificasse il permanere *sine die* della duplicazione societaria, tenuto anche conto dei criteri di razionalizzazione confermati dall'art. 20, comma 2, lett. c, del t.u. n. 175/2016.

Con riguardo alla società **Parma Infrastrutture spa**, partecipata, allora, al 99,29 per cento, che nel triennio 2011-2013 aveva fatto registrare risultati di esercizio fortemente negativi, si rilevava la mancanza di informazioni in merito alla riflessione, già in corso al momento della redazione del piano di razionalizzazione, sul mantenimento della società o sulla reinternalizzazione dei

servizi svolti.

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 6 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dal terzo comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato, tempestivamente, previo parere favorevole dell'Organo di revisione, dal Consiglio comunale il 28 settembre 2017 unitamente al documento predisposto sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle autonomie.

Tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di cui si è trattato in premessa.

La revisione operata ha riguardato tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016. Relativamente alle partecipazioni indirette si è tenuto conto della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. *g*, del Testo unico, secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

In merito alle determinazioni adottate si osserva quanto segue.

Relativamente al **Centro Agroalimentare e Logistica srl**, società controllata dal Comune con una quota del 53,6 per cento e che ha registrato consistenti perdite nel quadriennio 2011-2014, l'attività viene qualificata come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4.1) e di interesse generale (art. 4.2.a). In proposito si rileva come il mantenimento della partecipazione venga motivato con la previsione della legge regionale n. 40/1987 concernente le società consortili per la costruzione e gestione dei mercati agro-alimentari. In relazione all'organo di amministrazione, pur prendendo atto della volontà di adottare l'amministratore unico, in conformità a quanto previsto dall'art. 11.2 del t.u., manifestata in sede istruttoria dall'Ente, si rileva il ritardo nell'adeguamento statutario prescritto dall'art. 26.1 dello stesso t.u.

In merito alla società **Emiliambiente spa** il provvedimento di revisione straordinaria modifica la decisione di dismettere la partecipazione espressa nel piano del 2015 senza, peraltro, fornire specifiche motivazioni al riguardo. In sede istruttoria l'Ente ha precisato che il mantenimento nella partecipazione è

correlato all'esigenza di garantire il corretto funzionamento del ciclo idrico integrato del territorio, attraverso le risorse naturali di cui dispone la predetta società e che vengono cedute al gestore del servizio idrico integrato locale. In relazione all'organo di amministrazione si rileva il ritardo nell'adeguamento statutario prescritto dall'art. 26.1 dello stesso t.u. pur prendendo atto delle iniziative in corso, riferite in sede istruttoria.

Con riguardo alla società **Farmacie di Parma spa** si rileva la decisione, assunta in sede di revisione straordinaria, di dismettere la partecipazione entro il 2018 coerentemente alle considerazioni espresse dalla Sezione con le deliberazioni precedentemente richiamate.

Per quanto attiene alla società **Fiere di Parma spa** - partecipata al 28,08 per cento dal Comune, nella stessa misura dalla Provincia di Parma e al 10,28 per cento dalla Camera di commercio - si evidenzia come l'insussistenza del controllo pubblico derivi dalla mancanza di patti parasociali, pur in presenza di quote pubbliche che complessivamente ammontano a ben il 66,44 per cento. Ciò determina poco razionalmente l'inapplicabilità di disposizioni, quali quelle relative alla composizione numerica (attualmente otto componenti) e ai compensi all'organo amministrativo, finalizzate al contenimento dei costi. Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici volte a superare la situazione.

Relativamente alla società **Forma Futuro srl** controllata, in ragione di un terzo ciascuno dai Comuni di Parma, Fidenza e Fornovo Taro, si prende atto dell'intenzione di proseguire il percorso di integrazione con la società Tutor scarl, partecipata dai Comuni di Piacenza e di Fiorenzuola d'Arda, già avviata con la nomina di un unico direttore per entrambe le società. In merito al procedimento di adeguamento dello statuto sociale se ne rileva il ritardo rispetto al termine stabilito dall'art. 26.1 del t.u. e si evidenzia la mancata trasmissione della prescritta delibera societaria volta a motivare la scelta dell'organo collegiale nominato il 17 ottobre 2017 in luogo dell'amministratore unico.

In merito alla società **Parma Gestione Entrate spa**, società controllata dal Comune di Parma, si segnala il disallineamento tra lo statuto modificato nel febbraio 2017 e la previsione contenuta nell'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. Inoltre, si rileva come in occasione della nomina di un componente del C. di A. avvenuta il 5 ottobre 2017 non sia stata adottata la delibera societaria volta a motivare il mantenimento dell'organo collegiale.

Con riferimento alle società **ParmaInfanzia spa**, partecipata attualmente al 51 per cento, e **ParmaZeroisei spa**, partecipata al 49 per cento,

è prevista la loro fusione, da realizzarsi entro il 2018, coerentemente alle osservazioni formulate dalla Sezione concernenti lo svolgimento di attività similari. Quanto alla qualificazione di società controllata, affermata dall'Ente per la sola ParmaInfanzia spa, si ritiene che essa possa sussistere anche per ParmaZerosei spa, tenuto conto di quanto prevede l'art. 2, comma 1, lett. *b*, del t.u. che assume la nozione di controllo definita nell'art. 2359 del cod. civ., secondo il quale sono controllate anche "le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa" (punto 3 del primo comma). Nel caso di specie, infatti, l'altro socio, privato, è socio anche della ParmaInfanzia spa ed è affidatario del servizio per entrambe le società. Si può, pertanto, ritenere che anche la società ParmaZerosei spa sia sotto l'influenza dominante del Comune. Conseguentemente, per entrambe le società, in attesa della prevista fusione, va tenuta presente l'esigenza di tempestivo adeguamento degli statuti, in particolare relativamente alle previsioni concernenti l'organo amministrativo, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del t.u. Infine, sempre con riferimento alla società ParmaZerosei spa, si rileva la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. *b*, del t.u., avendo nel 2015 due dipendenti e cinque amministratori. Pertanto, anche in relazione a tale aspetto, si rende necessario il previsto intervento di razionalizzazione.

Con riguardo alla società **Parmabitare scarl**, società mista controllata da Acer Parma, nel provvedimento di ricognizione straordinaria si modifica la decisione di dismettere la partecipazione espressa nel piano del 2015 senza fornire specifiche motivazioni al riguardo. In sede istruttoria l'Ente ha precisato che il mantenimento nella partecipazione è correlato all'esigenza di utilizzare i finanziamenti statali disposti per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Peraltro, tale decisione contrasta con l'orientamento assunto dal socio controllante la società che, nel proprio provvedimento di ricognizione straordinaria prevede la liquidazione della società entro il settembre 2018 nella considerazione che la società medesima risulta priva di dipendenti (art. 20, comma 2, lett. *b*, del t.u.). Per quanto attiene alla composizione dell'organo amministrativo, attualmente di tre membri a fronte di una previsione statutaria di un consiglio di amministrazione di quattro membri, in sede di ricognizione straordinaria il Comune ha previsto il passaggio all'amministratore unico, attualmente non ancora risultante dalla visura camerale.

Relativamente alla società **Parma Infrastrutture spa**, partecipata attualmente al 100 per cento, risultano superate le criticità evidenziate dalla

Sezione in precedenza, essendo la stessa in equilibrio dal 2014 anche grazie alla reinternalizzazione di alcune linee di attività. Si rileva, peraltro, come l'attività svolta, relativa alla gestione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, rientri ora nella previsione di cui all'art. 4, comma 3, del t.u.

Per quanto concerne la società **Sogeap spa**, società in consistente perdita nel quinquennio 2011-2015 e con attuale ridotta attività operativa, partecipata da privati per oltre l'83 per cento e che il Comune di Parma, attualmente socio al 5,91 per cento, intende mantenere in quanto svolge un servizio di interesse generale, si prende atto di quanto rappresentato in sede istruttoria relativamente al nuovo piano industriale di sviluppo deliberato nell'aprile del 2016. Relativamente a tale partecipazione, tuttavia, si osserva come lo svolgimento di "un servizio di interesse generale", nella definizione recata dall'art. 2, comma 1, lett. h, del t.u., non possa prescindere dalla stretta necessità dello stesso per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del t.u.). Pertanto il mantenimento della partecipazione va correlato a una concreta prospettiva di sviluppo dell'attività svolta, tale da realizzare l'effettivo soddisfacimento di un interesse generale.

Con riguardo alla **Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico (SMTP) spa**, si prende atto che l'ipotizzata aggregazione con altre imprese operanti nei territori limitrofi è tuttora condizionata dalla definizione, da parte della Regione, del nuovo ambito ottimale che coinvolgerà i bacini di Parma e Piacenza.

In riferimento alla società **TEP spa**, a controllo congiunto con la Provincia di Parma (quote del 50 per cento da parte di ciascuno dei soci), tuttora gestita da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, si rileva il ritardo nell'adeguamento statutario prescritto dall'art. 26.1 dello stesso t.u. pur tenendo conto delle iniziative in corso per l'adozione dell'amministratore unico, riferite in sede istruttoria.

Relativamente alle partecipazioni indirette possedute tramite società controllate, si osserva quanto segue.

Per quanto attiene alle società partecipate dalla **STT Holding spa**, tutte di scopo, si rilevano l'intervenuta cessazione della **Città delle Scienze srl** e le previste incorporazioni delle società già in liquidazione **Alfa srl** e **CasAdesso srl**, nonché la prevista conclusione, entro l'anno 2017, della liquidazione di **Metro Parma srl** ed entro l'anno 2018 di **Autority Stu spa**.

Quanto alle società **KPE srl**, partecipata al 50 per cento dalla Fiera di

Parma spa, richiamando quanto osservato a proposito di quest'ultima, si sollecita l'Ente ad assumere le possibili iniziative per la valorizzazione della partecipazione, considerata la natura prevalentemente pubblica della partecipante e si segnala la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. b, del t.u. (nel 2015 un dipendente e quattro amministratori).

Relativamente alla partecipazione indiretta in **Tep Services srl**, tramite TEP spa, si evidenzia l'esigenza di adeguare la previsione statutaria relativamente all'organo amministrativo essendo attualmente in carica un consiglio di amministrazione di tre membri.

Inoltre, con riguardo alla partecipazione indiretta, tramite TEP spa, nella società **Parmabus scrl**, si segnala la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. b, del t.u. (nel 2015 nessun dipendente e tre amministratori).

Sempre con riferimento alle partecipazioni indirette tramite TEP spa, si rileva la mancata considerazione nella ricognizione straordinaria della, sia pure marginale, quota posseduta nella **ATC Esercizi spa** (0,04 per cento).

Tutto ciò considerato,
la Sezione

RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dal Comune di Parma in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.

RICHIAMA

l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e per superare le altre criticità evidenziate nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Parma;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 12 dicembre 2017

Il presidente
f.to (Carlo Greco)

Il relatore
f.to (Massimo Romano)

Depositata in segreteria in data 12 dicembre 2017

Il direttore di segreteria
f.to (Rossella Broccoli)